

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- Il capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe dell'imposta comunale di pubblicità;
- Il Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 29.06.1994;
- Il vigente statuto comunale;
- La Legge 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- La legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);
- DATO ATTO CHE con decreto del Ministero dell'Interno in data 20 dicembre 2007 (G.U. n. 302) è stato prorogato al 31 marzo 2008 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2008;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi della norma di cui alla Legge 267/2000;

RILEVATO che al fine dell'applicazione dell'imposta comunale di pubblicità, la popolazione residente al 31 dicembre 2007 è pari a 2.427 e pertanto il Comune di Filattiera rientra nella classe V, così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 507/1993;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. Di approvare, per l'anno 2008, le seguenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore in questo comune:

PARTE PRIMA – Tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità.

- PUBBLICITA' ORDINARIA (art.12 Decreto Legislativo 507/1993).
Per tale pubblicità ordinaria, in ragione di ogni metro quadrato di superficie assoggettata all'imposta, per anno solare, la tariffa è la seguente: **€. 11,36**.
Nell'ipotesi in cui la superficie assoggettata all'imposta sia di notevole rilevanza, compresa cioè tra 5,5 e 8,5 mq, la tariffa deve essere maggiorata del 50%; per le superfici superiori a 8,5 mq, la maggiorazione applicata è pari al 100%.
- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 Decreto Legislativo 507/1993).
Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, l'imposta è determinata mediante la tariffa della pubblicità ordinaria;
Se la superficie assoggettata all'imposta è compresa tra 5,5 e 8,5 mq, la tariffa deve essere maggiorata del 50%.
Per le superfici superiori a 8,5 mq, la maggiorazione applicata è pari al 100%.
Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, ovvero adibiti a trasporti per conto della medesima, l'imposta è dovuta per anno solare e la tariffa applicata è la seguente:
 - Per gli autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. **€. 74,37**
 - Per gli autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. **€ 49,58**
 - Per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle categorie precedenti **€.**
24,79.

Qualora i veicoli in questione circolino con rimorchio, la tariffa è raddoppiata.

Tuttavia, l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale, dell'indirizzo sui veicoli di proprietà dell'impresa, purché tali segni

distintivi siano apposti non più di due volte, e ciascuna iscrizione non abbia superficie superiore a mezzo metro quadrato.

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tale indicazione.

- **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14)**

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e proiezioni l'imposta è applicata per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla seguente tariffa: €. **33,05**

Se la pubblicità luminosa è effettuata dall'impresa, per conto proprio, l'imposta è determinata riducendo alla metà la rispettive tariffe.

Se la pubblicità viene posta in essere con diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche su pareti riflettenti, l'imposta è applicata per ogni giorno di utilizzo dei predetti mezzi pubblicitari e indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa: €. **2,07**

Se la pubblicità predetta ha durata superiore a 30 giorni, decorso tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella sopra indicata.

- **PUBBLICITA' VARIA (art. 15)**

- Per la pubblicità effettuata mediante striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze pubbliche l'imposta è applicata con le medesime tariffe previste per la pubblicità ordinaria, per ciascun metro di superficie e per ogni periodo di esposizione pari a 15 giorni o frazione;

- Per la pubblicità effettuata mediante aeromobili, recanti scritte, striscioni, ecc. l'imposta è applicata per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, sulla base della seguente tariffa: €. **49,58**

- Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili l'imposta è applicata sulla base della tariffa di cui al precedente punto ridotta alla metà;

- Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione per ogni giorno o frazione (indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari utilizzati, ovvero dalla quantità di materiale distribuito), sulla base della seguente tariffa: €. **2,07**

- Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta in relazione a ciascun punto di diffusione utilizzato, per ciascun giorno o frazione, in ragione della seguente tariffa: €. **6,20.**

- **RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo n. 507/1993. Le riduzioni non sono cumulabili.

- **ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 507/1993

Più in particolare l'imposta non è dovuta per le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti dei 5 metri quadrati.

Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 mq l'imposta è dovuta per l'intera superficie.

- Di stabilire il termine del **30 aprile 2008** per effettuare il versamento da parte dei contribuenti;

PARTE SECONDA – Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

- Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:
 - Per i primi 10 giorni €. **1,03**
 - Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione €. **0,31**
- Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%
- L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ogni commissione.

ESENZIONI

Ai sensi del comma 480 della Finanziaria 2005 sono esonerati dalla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della conseguente tariffa sulle pubbliche affissioni tutti quei soggetti per i quali fino al 31/12/2004 era prevista l'applicazione della tariffa ordinaria ridotta alla metà (i soggetti di cui all'art. 20 del Dlgs 507/1993).

Le riduzioni non sono cumulabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(f.to. Pierluigi Bardini)

Il Segretario comunale
(f.to Raffaele Turini)